

CITTA' di MARANO di NAPOLI

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE UMANE

RESPONSABILE – Dott. RENATO SPEDALIERE

DETERMINAZIONE

<p>29/02/2024 N°: 16 1881 prot. di Area II prot. generale Visto di compatibilità con il patto di stabilità</p>	<p>Presa d'atto del verbale del 11.07.2022 rilasciato ai sensi delle leggi n. 104/92 e n. 102/2009 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap di Benevento - Bn - a I. S.A. parente di primo grado del dipendente I. A. identificativo 707 – Concessione Permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente I.A. a far data dal 04.03.2024</p>
--	---

- ...Accertamento di entrata .Prenotazione d'impegno - Impegno di spesa - Liquidazione di spesa
 Org. e gestione del personale - Determinazione a contrarre - ...Programmazione

PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Programmazione e Risorse Umane allo scrivente è avvenuto con decreto della C.S. n. 6 del 11.10.2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 e triennale 2023-2025 approvato con delibera della C. S. con i poteri del Consiglio Comunale n° 58 del 29/05/2023.

L'ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all'anno 2022 approvato con deliberazione della C.S. con i poteri del Consiglio Comunale n° 35 del 10/05/2023.

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dalla dott.ssa Franca D'Orazio, istruttore amministrativo, Ufficio Personale.

Il procedimento è stato avviato su richiesta di parte.

PREMESSA

Vista la richiesta assunta al protocollo n. 4180 del 01.02.2024 presentata dal dipendente I.A. identificativo n. 707 intesa ad ottenere la fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104 e ss. mm. ii., per assistere il familiare (parente di I grado) I.S.A. a cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" con Verbale del 11.07.2022 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Benevento, allegato alla richiesta;

Considerato:

- che la Legge 05/02/1992, n. 104 e ss. mm. ii. intitolata "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" detta norme per la regolamentazione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate dei loro parenti o assistenti ed in modo particolare all'articolo 33, comma 3;
- che la definizione per le minorazioni civili fa riferimento all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 quando riporta la dicitura "persona con handicap con connotazione di gravità";

- che il comma 3, dell'art. 3 della Legge 104/1992, recita nel modo seguente "3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti."
- che l'art. 24 della Legge 04/11/2010, n.183, ha apportato modifiche all'art. 33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:
 - a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;
 - b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;
 - c) ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona;
 - d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio, anche adottivo, portatore di handicap;
 - e) e che si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di lavoro o dall'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza;

Preso atto della dichiarazione di responsabilità resa dal dipendente I.A. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione con la quale dichiara, tra l'altro:

- di essere l'unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire il parente per il quale si richiede di fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92;
- che non prenderà i permessi in caso di ricovero a tempo pieno in strutture pubbliche o private del parente da assistere;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
- il luogo ove risiede il parente da assistere;

Preso atto che tra il dipendente I.A. richiedente della fruizione dei permessi della Legge 104/92 e la persona I.S.A. per la quale si richiede di prestare assistenza, sussiste un rapporto di parentela di I grado come previsto dalla normativa vigente su citata, quale requisito essenziale per la concessione del beneficio e che il parente da assistere non convive con il dipendente;

Visto il verbale del 11.07.2022 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Benevento con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" a I.S.A. parente di primo grado del dipendente I.A.;

Considerato che i benefici riconosciuti possono essere revocati, nel caso in cui dall'accertamento dei requisiti risulti l'insussistenza degli stessi, ossia dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi;

Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D. Lgs. n. 564/1996);

Visti:

- l'art. 33, comma 1, del C.C.N.F.L. - Comparto Collettivo Nazionale Funzioni Locali personale non dirigente - del 21.05.2018, il quale dispone, tra l'altro, che sono fruibili i tre giorni i permessi di cui

- essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;
- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;
 - l'art. 147-bis approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
 - la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 13 del 06 Dicembre 2010;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di prendere atto del verbale del 11.07.2022 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Benevento, con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" a I. S.A. parente di primo grado del dipendente I.A. e di prendere atto che al dipendente I. A. è concessa la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 al fine di prestare assistenza al parente di primo grado I.S.A. a cui è riconosciuto lo status "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)"

Visto lo statuto vigente

Visto art.184 del D.lgs. 267/2000 del TUEL

L'istruttore amministrativo:

- dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neanche potenziale, coi destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Marano di Napoli;
- propone l'adozione di provvedimenti in conformità alla presente istruttoria, attestando, ai sensi della legge 241/90 (art. 1) e nei limiti delle proprie responsabilità, la correttezza e veridicità degli atti predisposti

L'Istruttore Amministrativo
Dott. ssa Franca D'Orazio

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

Attesta – ai sensi dell'art 147-bis del D. Lgs- 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

Attesta, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
 2. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente.
 3. che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
- a) che sarà adempiuta la seguente formalità successiva prevista, in ragione della materia e dell'oggetto del provvedimento, della pubblicazione della seguente determina all'albo pretorio on line;

Il Responsabile del Settore Programmazione e
Risorse Umane
Dott. Renato Spedaliere

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ed ii. ovvero di:

1. **Prendere atto** del verbale del 11.07.2022 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Benevento con cui è riconosciuto ai sensi dell'art 4 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 lo status di "portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART. 3)" a I. S.A. parente di primo grado del dipendente I.A.;
2. **Prendere atto** della richiesta di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza ad un familiare in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 e ss. mm. ii., presentata dal dipendente I. A. identificativo 707 assunto al protocollo n. 4180 del 01.02.2024;
3. **Concedere** al dipendente I. A. identificativo 707, avente rapporto di lavoro a tempo pieno, il diritto ad usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 nel limite dei tre giorni al mese/18 ore mensili, per assistere il parente di primo grado I.S.A. con decorrenza dal 04/03/2024;
4. **Precisare** che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;
5. **Precisare** che nelle giornate di fruizione dei permessi al dipendente è corrisposto il trattamento economico per intero;
6. **Precisare** che i benefici riconosciuti possono essere revocati, nel caso in cui dall'accertamento dei requisiti risulti l'insussistenza degli stessi, ossia dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi;
7. **Prendere atto** che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D.Lgs. n. 564/1996;
8. **Dare atto** che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. **Disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Settore ove il dipendente presta servizio, al dipendente stesso e all'Ufficio Personale per il deposito nel fascicolo del dipendente;
10. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale con le prescrizioni dettate dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia;

Il Responsabile del Settore Programmazione e
Risorse Umane

Dott. Renato Spedaliere

